

STATUTO

Articolo 1

Natura e sede

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è costituito il sistema collettivo in forma consortile (di seguito "Consorzio") denominato APIRAEE.

2. Il Consorzio ha sede in Torino. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta la modifica dello statuto.

In relazione alle attività necessarie per il conseguimento dell'oggetto, potranno essere istituiti recapiti o uffici ovunque sia ritenuto opportuno, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Consorzio può aprire sedi operative in Italia e all'Estero (limitatamente al territorio dell'Unione Europea).

3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Articolo 2

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

2. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalità indicate nell'articolo 24.

Articolo 3

Finalità e oggetto

1. Il Consorzio effettua la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178 e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la raccolta e il trattamento dei RAEE, secondo un approccio basato sulla protezione dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE).

3. Il Consorzio, su indicazione del Centro di coordinamento RAEE di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 49 del 2014 (di seguito Centro di coordinamento), adempie all'obbligo di ritiro dei RAEE domestici provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori e da qualsiasi altro luogo che il Centro di coordinamento indichi secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro di coordinamento, nonché

dagli ulteriori punti di raccolta previsti dalla legge.

4. Il Consorzio, nell'interesse dei propri Consorziati e di altri soggetti che affidino al Consorzio servizi di ritiro di questa tipologia di rifiuti, organizza e gestisce un sistema di raccolta differenziata dei RAEE professionali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 49 del 2014. Il Consorzio organizza inoltre, nell'interesse dei propri consorziati o di produttori di pile e accumulatori (di seguito PA) che vogliano affidare al Consorzio questa attività anche su base contrattuale, un sistema collettivo per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (di seguito RPA) in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 188 del 2008 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, dalla relativa normativa di attuazione, dalle indicazioni pervenute dal Comitato di vigilanza e controllo, nonché dalle regole stabilite dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori (di seguito CDCNPA).

5. Il Consorzio concorre al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti e prodotti nel territorio nazionale. Il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva del trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo, dei RPA e dei rifiuti speciali, con esclusione di quelli non riconducibili al presente statuto.

6. Il Consorzio determina l'ammontare del contributo ambientale, necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti, e lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 49 del 2014 (di seguito Comitato di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria.

7. Il Consorzio presta adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 49 del 2014, stabilendo adeguati criteri di ripartizione degli oneri in modo proporzionale alla quota di immesso sul mercato di ciascun produttore partecipante.

8. Il Consorzio può stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 49 del 2014, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali.

9. Il Consorzio predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione:

a) un piano specifico di prevenzione e gestione dei RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate;

b) una copia del bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, e da una relazione sulla situazione patrimoniale.

10. Ogni anno il Consorzio inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

11. Il Consorzio comunica annualmente al Registro nazionale dei produttori di AEE i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie

finanziarie di cui all'allegato X del decreto legislativo n. 49 del 2014.

12. Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio potrà esercitare, in connessione con la propria attività principale di sistema collettivo, le seguenti attività, sia con proprie strutture, sia attraverso la stipulazione di accordi con soggetti terzi:

- a) assicurare, promuovere, gestire ed ottimizzare le attività e le operazioni di trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei RPA, di altri rifiuti ad essi riconducibili nonché, in via accessoria e non prevalente, ad esclusivo favore dei partecipanti, di altri rifiuti speciali (con esclusione di quelli derivanti da attività di costruzione/demolizione, da attività edili e, in ogni caso, contenenti amianto);
- b) ottemperare agli obblighi di iscrizione, comunicazione e informazione alle autorità competenti previsti dalla legislazione vigente;
- c) promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso campagne di comunicazione per il conseguimento dell'oggetto consortile;
- d) promuovere l'impiego da parte dei partecipanti di modalità di progettazione e fabbricazione delle AEE e delle PA che agevolino lo smontaggio, il recupero, il reimpiego, ed il riciclaggio delle AEE e dei loro sottoinsiemi, componenti e materiali;
- e) promuovere e favorire l'impiego da parte dei partecipanti di processi e metodi di produzione, tecnologie e materiali con un minore impatto ambientale in fase produttiva e di utilizzo sia delle AEE che delle PA, nonché minori consumi energetici e superiori livelli di sicurezza;
- f) condurre studi e attività di ricerca e analisi rivolte a ottimizzare e rendere più efficienti il ciclo delle attività di trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei RPA e di altri rifiuti nei limiti stabiliti dal presente statuto;
- g) svolgere attività di informazione e sensibilizzazione di utenti e consumatori delle categorie merceologiche oggetto del Consorzio, sull'esistenza e l'utilizzo del sistema di raccolta dei RAEE, dei RPA e di altri rifiuti nei limiti stabiliti dal presente statuto;
- h) svolgere analisi e studi sui flussi di AEE e delle PA, sulla quantità di RAEE ed RPA raccolte e trattate e sui costi dell'intero ciclo di gestione dei RAEE, dei RPA e di altri rifiuti ad essi riconducibili;
- i) svolgere attività di formazione, attraverso corsi, seminari, convegni, su tutti gli aspetti concernenti la gestione dei RAEE, dei RPA e di altri rifiuti ad essi riconducibili;
- j) svolgere attività di informazione e di formazione tecnica, giuridica e legislativa sulle tematiche ambientali e della eco-sostenibilità delle AEE e delle PA, loro parti ed accessori, progettare, curare e realizzare iniziative di studio e di promozione correlate;
- k) svolgere attività d'informazione, consulenza e supporto tecnico - amministrativo su tematiche attinenti alla gestione dei rifiuti;
- l) svolgere attività di intermediazione autorizzata di rifiuti nel campo dei servizi di recupero e smaltimento;

Per il raggiungimento delle predette finalità il Consorzio:

- a) mantiene contatti e relazioni con istituzioni ed organismi nazionali, comunitari ed internazionali, a ciò delegato dal Consorzio già fin dal momento della adesione al Consorzio;
- b) partecipa al Centro di coordinamento e al CDCNPA, nonché agli enti di

coordinamento e simili di eventuale futura costituzione;

c) stipula accordi, convenzioni e contratti con imprese, enti o istituzioni pubbliche e private per assicurare trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei RPA e di altri rifiuti nei limiti previsti dal presente statuto, in zone determinate o sull'intero territorio nazionale o all'estero;

d) raccoglie, anche mediante soggetti terzi a ciò delegati, i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento del Consorzio relativamente alla gestione dei RAEE e dei RPA e di altri rifiuti nei limiti stabiliti dal presente statuto;

e) organizza e gestisce campagne di comunicazione dirette ad utenti e consumatori in relazione alla propria attività ed al sistema di gestione nazionale dei RAEE e dei RPA e di altri rifiuti nei limiti stabiliti dal presente statuto.

In aggiunta alle sopra elencate attività, il Consorzio svolge ogni altra attività strumentale, complementare e sussidiaria, direttamente o indirettamente coordinata e/o comunque connessa con il conseguimento dello scopo consortile.

Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi di qualsivoglia collaborazione di professionisti, società, organizzazioni ed enti pubblici e privati.

Il Consorzio agisce nei confronti di terzi in nome proprio ma nell'interesse dei suoi consorziati e partecipanti, dei quali può assumere anche la rappresentanza ai fini di legge, in particolare ma non esclusivamente ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al d.lgs. 49/2014.

Il Consorzio agisce nel pieno rispetto di leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Il Consorzio nello svolgimento delle attività connesse al suo oggetto si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale o comunitario.

14. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società e assumere partecipazioni in società già costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. La costituzione di enti e società e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza. Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

Articolo 4

Consorziati e partecipanti, quote di partecipazione e facoltà di recesso

1. Partecipano al Consorzio i produttori di AEE e di PA che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale, eventualmente per il tramite del proprio rappresentante autorizzato.

2. Il Consorzio è aperto alla partecipazione dei distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori e recuperatori di AEE, previo accordo con i produttori. Possono altresì partecipare al Consorzio le associazioni

imprenditoriali di categoria e le confederazioni nazionali e territoriali.

3. Il numero di consorziati è illimitato.

4. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate ai precedenti commi possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio.

5. Il Consiglio di amministrazione, o suo delegato, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione avanzata da produttori di AEE può essere respinta - dandone comunicazione al centro di coordinamento - nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. L'ammissione delle altre categorie di consorziati è ammessa a discrezione del Consiglio di amministrazione secondo le direttive fornite dall'Assemblea ordinaria e nel rispetto delle ulteriori procedure e dei criteri definiti con un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 23.

6. La quota di partecipazione è indivisibile e la qualità di consorziato non è trasferibile se non nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo da parte del consorziato dell'azienda o del ramo di azienda cui ineriscono le fasi dell'impresa demandate al Consorzio, di fusione, di scissione e di affitto di azienda e a condizione che il cessionario possieda i requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio e adempia alle obbligazioni previste dal presente statuto e dal regolamento consortile da adottarsi ai sensi dell'articolo 23. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2610, comma 2 codice civile. Il consorziato uscente e il consorziato subentrante sono responsabili in solido per quanto dovuto dal primo al Consorzio in virtù dello statuto, del regolamento consortile e delle deliberazioni degli organi consortili.

7. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati, la ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese consorziate è disciplinata da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 23.

8. La facoltà di recesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 per l'adesione ad un altro sistema consortile o per l'adempimento degli obblighi mediante un sistema individuale o per altri giustificati motivi può essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione e non può essere in alcun modo ostacolata, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni – ivi compresi gli obblighi di finanziamento – assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso e agli esercizi precedenti e comunque alle attività di gestione già compiute dal sistema consortile nell'interesse del soggetto recedente. Le ipotesi di recesso del consorziato sono disciplinate dal regolamento adottato ai sensi del presente statuto.

9. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa, oppure è stato gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Regolamento

consortile e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile o entri in conflitto con gli scopi consortili.

10. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro 30 (trenta) giorni al consorziato e al centro di coordinamento.

11. Il Consorzio comunica al Comitato di vigilanza e controllo i nominativi dei partecipanti che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 49/2014.

12. Non si procede alla liquidazione della quota né alla restituzione dei contributi o delle eventuali garanzie prestate e nulla è pertanto dovuto dal Consorzio, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso. Le conseguenze del recesso e dell'esclusione, così come la eventuale cessione delle quote sono disciplinate da un regolamento adottato ai sensi del presente statuto.

Articolo 5

Diritti e obblighi

1. I consorziati in regola con il pagamento delle quote e dei contributi hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati e gli aderenti possono fruire dei servizi e delle prestazioni offerte dal Consorzio, ricevere tutte le informazioni sulle attività del Consorzio pertinenti alla propria categoria, partecipare a tutte le iniziative promozionali, tecniche, fieristiche e convegnistiche del Consorzio, alle migliori condizioni previste per i Consorziati e a seconda delle rispettive categorie, citare l'adesione al Consorzio nelle comunicazioni agli utenti ed al pubblico in generale, utilizzando allo scopo anche il logo del Consorzio secondo il disciplinare d'uso relativo.

2. I consorziati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2014.

3. I consorziati sono, altresì, tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e in particolare sono obbligati a:

- a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
- b) versare l'eventuale contributo consortile annuo deliberato dall'Assemblea ordinaria ed essere in regola con il pagamento di tutti i debiti nei confronti del Consorzio in base a quanto disposto dal presente statuto;
- c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile;
- d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;
- e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
- f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso;
- g) comunicare senza indugio al Presidente del Consiglio di amministrazione circostanze e situazioni che possono impedire la continuazione della loro adesione al Consorzio, ovvero il venir meno dei requisiti di tale loro

adesione.

4. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei partecipanti degli obblighi di cui al comma 3 e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere le violazioni a tali obblighi.

5. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili di cui al comma 3, il Consiglio di amministrazione può irrogare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma presente statuto, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata.

Articolo 6

Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito da:

a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio e, successivamente, da un regolamento adottato ai sensi del presente statuto;

b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetti di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;

c) incrementi patrimoniali ed eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea a specifici fondi di riserva.

2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito.

Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e, qualora proveniente dal contributo ambientale, è destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile.

In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti.

3. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo versando una somma corrispondente al proprio numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi del presente statuto.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, la componente del fondo di cui al comma 1, lettera a) può essere impiegata nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrata nel corso dell'esercizio successivo.

5. Il Consiglio di amministrazione può costituire ulteriori fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.

Articolo 7

Finanziamento delle attività

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dal contributo ambientale annuale versato dai produttori di AEE. Il

predetto contributo ambientale è utilizzato esclusivamente per adempiere, nell'anno solare di riferimento, o nei successivi esercizi secondo quanto previsto dal presente statuto, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo n. 49 del 2014, fermo restando quanto previsto dal presente statuto;

b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie e in particolare dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, dei RAEE e dei RPA, dei rifiuti ad essi riconducibili e delle eventuali frazioni che costituiscono gli stessi, raccolti o ritirati, nonché dalle prestazioni di servizi connesse alle filiere dei RAEE e dei RPA erogati dal Consorzio;

c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità; dai contributi di partecipazione versati dai partecipanti o da terzi, e in particolare dall'eventuale contributo annuo;

d) dall'utilizzazione dei fondi di riserva di cui all'art. 6, comma 5;

e) dall'eventuale utilizzazione della componente del fondo consortile di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) con le modalità indicate all'articolo 6, comma 4;

f) dai contributi versati dai consorziati non produttori di AEE;

g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici ovvero privati;

h) dal contributo ambientale annuale per la gestione dei RPA versato dai partecipanti al Sistema collettivo. Il predetto contributo è utilizzato esclusivamente, per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo n. 188 del 2008 e previsti dal Contratto;

i) dai contributi, diversi da quelli di cui alla precedenti lettere a) e h), eventualmente versati dai partecipanti sulla base di specifici accordi oppure anche in via straordinaria sulla base di delibera assembleare;

j) dalle sanzioni pecuniarie eventualmente versate dai consorziati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del presente statuto.

k) dai ricavi derivanti dal servizio di intermediazione di rifiuti speciali svolta in via connessa alla principale, accessoria e non prevalente a favore dei partecipanti, nei limiti definiti dall'articolo 3 del presente statuto.

Articolo 8

Organi

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;

d) il Collegio sindacale;

e) il Direttore generale (laddove previsto);

f) il Comitato Esecutivo (laddove previsto);

g) il Comitato Tecnico (laddove previsto).

Articolo 9

Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Possono esercitare il diritto di voto i partecipanti in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti dal presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:

a) determina il numero, entro i limiti numerici previsti dal presente statuto,

dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alla elezione degli stessi determinandone l'eventuale compenso, determina altresì l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

b) elegge 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti del Collegio sindacale;

c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o a una Società di revisione, ai sensi del presente statuto;

d) approva:

- lo statuto e lo trasmette per l'approvazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico;

- il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti dal presente statuto, e il bilancio consuntivo annuale, accompagnato dai documenti previsti del presente statuto;

e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

f) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e dell'indennità di rimborso spese ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; resta in ogni caso salvo il rimborso delle spese vive documentate a piè di lista;

g) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

h) delibera l'eventuale contributo di partecipazione annuo previsto dal presente statuto per il perseguimento delle finalità statutarie;

i) approva il contributo ambientale annuo previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), per il perseguimento delle finalità statutarie;

l) approva la relazione sulla gestione, comprendente il piano specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei RAEE, come previsto dal presente statuto;

m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati dal presente statuto;

n) approva l'impiego del fondo consortile nella gestione del sistema consortile, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie;

o) ratifica le nomine fatte dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di Consiglieri la cui carica, quale che essa sia, si sia resa vacante nel corso dell'esercizio, fino ad un massimo della metà dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

2. La convocazione avviene mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio e divulgato attraverso il relativo sito web o pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della

seconda convocazione.

3. La convocazione può aver luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di 5 (cinque) giorni.

4. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati.

5. La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta dal Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il consorzio interviene all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante o di un proprio delegato. Il consorzio può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe alla stessa persona.

7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti assegnati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

8. Ogni consorzio ha diritto a un voto indipendentemente dalla quota di partecipazione al Consorzio.

9. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera in sede ordinaria con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. Il voto astenuto è comunque presente.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano.

Articolo 11

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti assegnati, e delibera con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea straordinaria può deliberare qualsiasi sia il numero dei voti presenti, e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. Il voto astenuto è comunque presente.

2. Le maggioranze di cui sopra vengono modificate in caso di scioglimento o liquidazione anticipata del Consorzio, modifica dell'oggetto sociale, trasformazione, trasferimento della sede sociale all'estero, proroga del Consorzio, revoca dello stato di liquidazione prevedendo la validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi), anche a mezzo di delega, dei voti assegnati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti; in tali casi l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti. Il voto astenuto è comunque presente.

3. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulla modifica dello statuto, sulla rilevante modificazione dei diritti dei consorziati, nonché sull'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;

b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti e sulle relative modifiche, secondo quanto disposto dal presente statuto;

c) sulla proroga del termine di scadenza di durata disposto dal presente statuto del sistema consortile qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione;

d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

4. Si osservano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 in materia di Assemblea ordinaria.

5. Le Assemblee, sia in sede ordinaria, che straordinaria possono avere luogo nella sede del Consorzio o altrove purché in Italia e possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del presente statuto, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

Articolo 12

Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero compreso tra 3 (tre) e 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

2. L'assemblea stabilisce il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e procede alla loro elezione secondo le modalità ed i sistemi di voto previsti da un regolamento adottato ai sensi del presente statuto.

3. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 c.c.

4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore generale del Consorzio, laddove presente.

5. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri eletti.

6. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio di amministrazione:

a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente fra i propri componenti, fatta salva l'ipotesi prevista all'articolo 14, comma 2;

b) determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale laddove presente;

c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;

d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e) definisce la ripartizione delle quote di partecipazione in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;

f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi

devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile;

h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità dei contributi definiti dal presente statuto a carico dei consorziati e dei partecipanti e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;

i) predispose il piano specifico di prevenzione previsto dal presente statuto, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

l) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;

m) adotta il programma pluriennale e annuale di attività del Consorzio;

n) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente e ai rapporti di prestazione d'opera professionale, fatte salve le deleghe al Presidente o al Direttore Generale laddove presente;

o) delibera sulle eventuali proposte di accordi come previsto al presente statuto;

p) delibera su tutte le materie come previsto al presente statuto;

q) nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

r) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

s) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote di partecipazione e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione; la delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata e comunicata al Centro di Coordinamento;

t) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

u) autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

v) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

z) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il Centro di coordinamento, gli altri Consorzi costituiti ed operanti ai sensi del decreto legislativo n. 49 del 2014;

aa) delibera motivatamente sull'esclusione dei consorziati e ne dà comunicazione al Centro di Coordinamento;

bb) effettua annualmente al Comitato di vigilanza e controllo l'autocertificazione di cui all'articolo 10, comma 9, del d.lgs. 49/2014;

cc) costituisce gli eventuali fondi di riserva, previsti dal presente statuto e delibera in merito all'impiego degli stessi;

dd) nomina di uno o più procuratori e mandatari in genere per determinare atti o categorie di atti e conferisce loro attribuzioni e poteri anche di firma

7. Il Consiglio di amministrazione può:

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati;

b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attività.

8. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente e al Direttore Generale (laddove presente) talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al Direttore generale specifici incarichi.

9. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati al comma 6, lettera f).

Articolo 13

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, o altra categoria nel caso in cui non fosse possibile attingere alla categoria di appartenenza del consigliere cessato, con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla Assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo partecipante.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. La riunione si considera altresì valida allorché, anche in

assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.

8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità o di stallo dei voti, si considera prevalente il voto del Presidente della riunione.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ai sensi di quanto previsto dal presente statuto.

12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.

13. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

14. Nel caso in cui un consigliere risulti assente ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo, il Consiglio avrà facoltà di considerarlo decaduto e potrà cooptare altro membro, sottoponendo in seguito la cooptazione a ratifica assembleare così come stabilito dal presente statuto.

Articolo 14

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti, durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati e possono essere rieletti

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del mandato iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa; la rappresentanza legale viene altresì attribuita al Vicepresidente quando questi faccia le veci del Presidente in caso di sua assenza dichiarata o impedimento;

- b) la firma consortile;
- c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- e) l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
- f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- g) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- h) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età e così via fino all'ultimo consigliere.

6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 15

Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale, laddove previsto, è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratti di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale:

- a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;
- c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
- d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i partecipanti, le istituzioni, le autorità, il Centro di Coordinamento, gli altri consorzi e soggetti previsti dal decreto legislativo n. 49 del 2014 e gli altri terzi.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 16

Comitato Esecutivo

1. Al fine di garantire adeguata funzionalità ed operatività, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri facenti parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente ed il Vice Presidente che ne fanno parte di diritto. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato Esecutivo; ha i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente con modalità e procedure analoghe a quelle previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è costituito da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione con provate capacità professionali ed esperienza specifica in tutti i campi attinenti l'oggetto consortile. Tra i membri del Comitato Tecnico, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato Tecnico, che ha l'incarico di rappresentare il Consorzio nelle sedi e circostanze in cui venga richiesto il parere tecnico del Consorzio stesso.

È compito del Comitato Tecnico fornire pareri e consulenze su materie e casi sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo e in particolare nelle seguenti casistiche elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) aggiornamento delle Categorie merceologiche dei RAEE e delle tipologie di RPA gestite dal Consorzio, sulla base delle disposizioni di legge e degli indirizzi del Comitato di Vigilanza e Controllo;

2) redazione delle procedure atte a verificare e qualificare le attività di filiera (dalla raccolta allo smaltimento finale) della gestione fine vita dei RAEE e dei RPA oggetto delle attività del Consorzio;

3) definizione dei capitolati e dei requisiti tecnici che l'operatore (trasportatore, recuperatore/smaltitore di RAEE e di RPA) deve possedere per lo scopo prefisso dal Consorzio;

4) supporto per l'effettuazione di audit sui fornitori a garanzia degli impegni contrattuali degli stessi nei confronti del Consorzio e per il rispetto delle disposizioni di legge;

5) definizione del modello di richiesta di adesione al Consorzio corredato dalle relative dichiarazioni come previsto dal presente statuto e dal regolamento consortile;

6) definizione del modello di variazione dati per cessione d'azienda o ramo d'azienda, trasferimento, fusione e affitto d'azienda corredato dalle relative dichiarazioni come previsto dal presente statuto e dal regolamento consortile;

7) predisposizione e aggiornamento di documenti facenti parte dei Sistemi di Gestione adottati dal Consorzio e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

E' inoltre compito del Comitato Tecnico esprimere, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo un parere di congruità sui requisiti tecnici relativi alla domanda di ammissione di

potenziali consorziati da sottoporre per approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Organi di controllo

1. Sono organi e strutture di controllo del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 49 del 2014:

- a) il Collegio sindacale;
- b) l'Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) la Società di revisione indipendente per la verifica della regolarità contabile e fiscale.

Articolo 19

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti. Gli altri membri sono nominati dall'Assemblea. I membri durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

2. Fino a quando non saranno rese disponibili da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico le liste dei soggetti da nominare quali componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea potrà nominare un Collegio Sindacale di propria designazione, che sarà sostituito entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla ricezione dei nominativi dei componenti di nomina ministeriale.

3. Il Collegio sindacale:

- a) controlla la gestione del sistema consortile;
- b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
- c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo, da depositare presso la sede sociale a sensi dell'art. 2429 c.c..

4. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 20

Organismo di vigilanza

1. L'organismo di vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio contestualmente alla approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dura in carica per 3 (tre) anni. I componenti dell'Organismo di vigilanza possono essere revocati dal Consiglio di amministrazione soltanto per gravi motivi esplicitati nella delibera di revoca.

L'organismo di vigilanza è composto da almeno 3 (tre) membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti

Nelle more della indicazione da parte dei Ministeri vigilanti dei membri di propria designazione, il Consiglio di amministrazione eleggerà l'intero organismo di vigilanza, salvo procedere alla revoca e alla nuova nomina dell'organismo una volta pervenuta l'indicazione dei membri di designazione ministeriale, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

2. L'Organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21

Revisione legale dei conti

1. La verifica periodica della regolarità contabile e fiscale è affidata ad una Società di revisione.

Articolo 22

Esercizio finanziario – Bilancio

1. L'esercizio sociale del Consorzio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione amministrativa per le attività di gestione dei rifiuti appartenenti alle diverse filiere. Il bilancio, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

3. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel più ampio termine di 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti di cui ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun partecipante di prenderne visione almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile oppure ai sensi dell'art 2435 bis c.c. qualora ne sussistano le condizioni.

7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 (due) mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile.

8. I progetti di bilancio devono essere comunicati alla Società incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno 30 (trenta)

giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite da un regolamento adottato ai sensi del presente statuto.

10. L'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 49 del 2014, è evidenza delle verifiche della Società di revisione legale dei conti.

11. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 23

Regolamenti consortili

1. Nei casi previsti dallo statuto l'Assemblea straordinaria approva i regolamenti consortili, su proposta del Consiglio di amministrazione.

2. I regolamenti approvati dall'assemblea straordinaria e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, se accertano che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, richiedono al sistema consortile di adottare le necessarie modifiche.

Articolo 24

Scioglimento e liquidazione

1. Il Consorzio può sciogliersi nei seguenti casi:

- 1) decorso il termine di durata previsto del presente statuto;
- 2) per l'impossibilità di conseguire l'oggetto consortile;
- 3) per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei consorziati con le maggioranze previste dal presente statuto;
- 4) per provvedimento dell'Autorità governativa;
- 5) negli ulteriori casi stabiliti dalla legge.

2. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori o, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente, si applicheranno le norme di cui all'art. 2487 e seguenti del codice civile.

La delibera di scioglimento anticipato deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e al Comitato di vigilanza e di controllo e al Centro di coordinamento.

3. La destinazione del residuo attivo di liquidazione, per la parte derivante dagli eventuali avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, avviene a favore del Centro di coordinamento, che lo utilizza per i fini di cui agli articoli 15, comma 3, lettera d), e 16, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, nonché a copertura della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 del decreto medesimo qualora non regolarmente versata, previo parere favorevole dei ministeri vigilanti.

Articolo 25

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Oltre agli obblighi di comunicazione gravanti sul Consorzio derivanti dalle disposizioni del presente statuto, i Ministeri vigilanti possono in qualsiasi

momento chiedere al Consorzio copia degli atti adottati dagli organi del Consorzio.

3. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Articolo 26

Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente statuto, del regolamento e dalle deliberazioni degli Organi del Consorzio saranno risolte mediante arbitrato "irrituale" secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Torino. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

2. Non rientrano nella previsione di cui al precedente comma le procedure necessarie al recupero da parte del Consorzio dei propri crediti nei confronti dei consorziati e dei partecipanti, che avverranno nelle sedi e secondo le procedure ordinarie stabilite dal Codice di procedura civile e dalle ulteriori norme applicabili.

In originale firmato:

GIOVANNI CARLO MATTIUZZO

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.

Copia autentica dell'originale firmato a' sensi di legge, rilasciata ad uso registro delle imprese